

Circolare n. 20 del 9 luglio 2019

OGGETTO: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA IN TEMA DI CREDITO PER ATTIVITA' R&S

Lo scorso mese di giugno, in risposta a 2 interPELLI, l'Agenzia delle entrate è tornata sul tema del credito d'imposta concesso per attività di ricerca e sviluppo, ribadendo alcuni noti concetti relativi, rispettivamente, al concorso al credito del lavoro svolto dall'amministratore non dipendente (risposta n. 182 del 6 giugno 2019) e alla spettanza del credito per la certificazione legale (risposta interpello n. 200 del 20 giugno 2019). Si vedano in sintesi i due chiarimenti.

Risposta interpello n- 182 del 6 giugno 2019

In relazione alla possibilità di agevolare ai fini R&S il lavoro svolto dall'amministratore della società l'Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- sono considerati ammissibili i compensi corrisposti all'amministratore non dipendente dell'impresa che svolge attività di ricerca e sviluppo (anche nel caso in cui esso sia socio e amministratore unico),
- tale attività di lavoro va ricompresa nel c.d. "personale non altamente qualificato" in quanto in essa trovano allocazione *"anche soggetti non dipendenti dell'impresa, aventi con la stessa un rapporto di collaborazione, tra i medesimi, quindi, può essere ricompreso anche l'amministratore il cui compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l'attività di ricerca effettivamente svolta"*.
- **l'attività svolta dall'amministratore va sempre adeguatamente comprovata.**

È comunque e sempre agevolabile solo la parte di costo che remunera la pura attività di ricerca e sviluppo.

Risposta interpello n. 200 del 20 giugno 2019

Con la risposta all'istanza citata l'Agenzia delle entrate ha chiarito quali sono i soggetti che possono godere dell'ulteriore credito pari a 5.000 per la certificazione di un revisore legale dei conti che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa come previsto dalla normativa vigente.

A tal riguardo l'Agenzia delle entrate ha chiarito che tale credito spetta solo ai contribuenti non tenuti per legge al controllo legale dei conti.

A tal riguardo, si ricorda che i soggetti non tenuti al controllo legale dei conti sono le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, nonché le società a responsabilità limitata che non si trovino, con riferimento al periodo agevolabile, nelle condizioni indicate all'articolo 2477, comma 3, cod. civ..

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti
Rag. Elio Montenero